

Adempimenti secondo il Decreto-Legge 1 del 07.01.2022 e DPCM 21.01.2022



GREEN PASS BASE - ESTENSIONI DELL'OBBLIGO

Dal 01/02/2022 fino al 31/03/2022, è obbligatorio possedere ed esibire il GREEN PASS BASE (da vaccinazione, guarigione o tampone) per accedere a:

- ⇒ PUBBLICI UFFICI
- ⇒ SERVIZI POSTALI
- ⇒ SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
- ⇒ ATTIVITÀ COMMERCIALI

ESCLUSIONI: le attività o i servizi necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che sono indicati nel DPCM 21.01.2022, di cui si riporta l'elenco; per l'accesso ai seguenti esercizi o servizi, per le attività al chiuso, **NON** è necessario possedere o esibire il GREEN PASS BASE:

- ⇒ **ESIGENZE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ** per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio seguenti:
 - Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto
 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ⇒ **ESIGENZE DI SALUTE**, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori. Rimane valido quanto già previsto per gli accompagnatori / visitatori che accedono alle strutture sanitarie e sociosanitarie o assistenziali
- ⇒ **ESIGENZE DI SICUREZZA**, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti
- ⇒ **ESIGENZE DI GIUSTIZIA**, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata

Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi indicati e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

I contenuti del presente documento costituiscono aggiornamento del Protocollo Anti-Contagio COVID 19.